

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
Servizio 4° Albi – Gestione e Vigilanza

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Iscrizione”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28.05.1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96 con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro anti violenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.P.Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;

VISTO il D.R.S. n. 500 del 29.04.2013 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANTOGRA è stata iscritta al n. 3678 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Gestanti, Ragazze madri e Donne in difficoltà e la tipologia Casa di Accoglienza per una struttura sita in Palermo Via Vincenzo Di Marco n. 1/E;

VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANTOGRA chiede l'iscrizione all'albo regionale per la nuova tipologia di cui al D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risulta rispettato lo standard regionale di cui al sopra citato provvedimento presidenziale;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86 dal Comune di Palermo con le note n. 1756262 del 12.12.2018 (Mod.B) e n. 590213 del 08.04.2019 (Mod.A);

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 445 del 26.02.2019 dall'A.S.P. 6 di Palermo;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale per la nuova tipologia di cui al D.P.Reg. 31.03.2015 n. 96, revocando contestualmente il D.R.S. n. 500 del 29.04.2013;

DECRETA

ART. 1 Per quanto indicato in premessa il D.R.S. n. 500 del 29.04.2013 è revocato. Pertanto l'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANTOGRA con sede operativa in Palermo Via Vincenzo Di Marco n. 1/E è cancellato dal n. 3678 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

ART. 2 L'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANTOGRA con sede legale in Partinico Via Ferruccio n. 83 è iscritto al n. 5126 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà presso la Casa Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli sita in Palermo Via Vincenzo Di Marco n. 1/E e per una ricettività di n. 11 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. del 31.03.2015 n. 96.

ART.4 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 7 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 8 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

16 APR. 2019

PALERMO, _____

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

Paolo Benigno

